

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Proroga per le procedure di controllo delle merci importate in UK

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In base all'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito sono state introdotte alcune misure transitorie per **agevolare gli operatori economici** che devono affrontare nuovi adempimenti conseguenti agli **effetti della Brexit**.

Con un [avviso pubblicato il 17 marzo 2021](#) l'Agenzia delle dogane italiana ha diffuso una recente informativa pubblicata dalle dogane britanniche.

La nota ricorda che, in origine, era stato previsto un calendario condiviso per **l'applicazione graduale dei controlli sulle importazioni dall'UE in Gran Bretagna**, per consentire alle imprese di prepararsi alla reintroduzione di una frontiera fisica senza impatti negativi sull'operatività aziendale. Rispetto al calendario iniziale, l'interruzione causata dalla pandemia da Covid-19 è durata più a lungo ed è stata più profonda di quanto previsto. Di conseguenza, il governo inglese ha riesaminato questi tempi e accolto le istanze degli *stakeholder* disponendo le **seguenti proroghe riferite alle attività di controllo delle merci in ingresso in Gran Bretagna**:

1. Procedure doganali

- Le dichiarazioni doganali di importazione saranno sempre necessarie, ma la **possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione differita**, compresa la presentazione di dichiarazioni supplementari **fino a sei mesi successivi all'importazione delle merci**, è stata **prorogata al 1 ° gennaio 2022**, ad eccezione delle merci sottoposte a controllo UK. Si tratta, in sintesi, di una semplificazione che consente agli operatori di **posticipare la predisposizione della dichiarazione doganale** "completa" ed il pagamento dei dazi. La procedura in argomento trova applicazione per gli **standard goods**, ossia tutti quei beni che non rientrano nella lista dei cosiddetti **controlled goods**. Quest'ultimi corrispondono a prodotti inclusi in uno specifico elenco consultabile sul sito delle autorità fiscale del Regno Unito (HMRC): a titolo esemplificativo, rientrano nei **controlled goods** i beni soggetti ad accisa, i farmaci controllati, i prodotti chimici, le

specie animali a rischio di estinzione, le bevande alcoliche, etc..

- **Le dichiarazioni in materia di sicurezza e protezione per le importazioni non saranno richieste fino al 1 ° gennaio 2022** (termine in precedenza fissato al 30 giugno 2021).

2. Prodotti sanitari e fitosanitari (SPS)

- I requisiti di pre-notifica per i **prodotti di origine animale** (POAO), alcuni **sottoprodotti di origine animale** (ABP) e gli alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO) **non saranno richiesti fino al 1 ° ottobre 2021**. Requisiti del certificato sanitario di esportazione per POAO e alcuni ABP entreranno in vigore nella stessa data. I descritti requisiti, in origine, avrebbero dovuto esser operativi dal 1° aprile 2021.
- I **controlli fisici SPS** per POAO, alcuni ABP e HRFNAO **non saranno richiesti fino al 1 ° gennaio 2022**. A partire da tale data avranno luogo ai posti di controllo di frontiera.
- I controlli fisici SPS sugli impianti ad alto rischio si svolgeranno **presso i punti di controllo frontalieri**, piuttosto che nel luogo di destinazione, **dal 1 ° gennaio 2022**.
- Requisiti di pre-notifica e controlli documentali, compresi i certificati fitosanitari, saranno richiesti per piante e prodotti vegetali a basso rischio e saranno **introdotti dal 1 ° gennaio 2022**.
- **A partire da marzo 2022** si svolgeranno i controlli ai posti di controllo frontalieri sugli animali vivi e sulle piante e sui prodotti vegetali a basso rischio.

Sempre in tema di proroghe degli adempimenti doganali connessi all'emergenza sanitaria ricordiamo che, con la [**circolare 2/D/2021 del 15.01.2021**](#) è stata disposta la **proroga fino al 30 aprile 2021** delle modalità di **previdimazione dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci**. Le Dogane, come noto, stanno lavorando allo sviluppo di una procedura per la **digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EURMED e A.TR**, resa disponibile, in via sperimentale, già a partire dal 10 novembre 2020.

L'orientamento di lungo periodo resta tuttavia quello della **completa digitalizzazione dei certificati di origine**: in tal senso è in fase avanzata un progetto di digitalizzazione del **processo di richiesta e di rilascio** dei certificati di origine preferenziale, che ha già ricevuto l'avallo dei competenti servizi della Commissione UE e che potrà costituire un progetto pilota per l'iniziativa di prossimo lancio della DG TAXUD (*Taxation and Customs Union*), finalizzata a verificare la possibilità di introdurre la **completa digitalizzazione dei certificati di origine nel contesto della Convenzione PanEuroMed**. Si ricorda che la **convenzione paneuromediterranea** (PEM) sulle norme di origine preferenziali mira a stabilire **norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l'UE**, al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno della zona.

Come si legge nella **circolare 13/2021, prot. n. 81389/RU del 16 marzo 2021**, in tema di procedure di rilascio dei certificati di circolazione **EUR1 “FULL DIGITAL”** per le operazioni doganali di esportazione dall'Italia verso la **confederazione Svizzera**, le Dogane hanno iniziato

il 1° marzo 2021 alla sperimentazione del progetto denominato appunto “EUR1 Full Digital”.

Trattandosi di una procedura di tipo sperimentale, la medesima è applicabile su base **meramente facoltativa**; rimane infatti la possibilità per l'operatore economico di richiedere il rilascio della prova d'origine sui modelli cartacei già in uso.